

CAMERA DEI DEPUTATI N. 928

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO
(DINI)

E CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(MASTELLA)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla
Carta sociale europea, fatto a Torino il 21 ottobre 1991

Presentato il 14 luglio 1994

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il Protocollo di emendamento alla Carta sociale europea è stato aperto alla firma degli Stati aderenti alla Carta, a Torino, il 21 ottobre 1991.

L'apertura alla firma del Protocollo si inserisce nel quadro del rilancio della Carta sociale europea deciso in occasione della Conferenza ministeriale informale sui diritti dell'uomo, tenuta a Roma il 5 novembre 1950.

Com'è noto, infatti, la Carta sociale europea, adottata a Torino il 18 ottobre 1961, costituisce il *pendant* in campo sociale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, conclusa a Roma il 5 novembre 1950.

È proprio in occasione del quarantennale di tale Convenzione e della citata Conferenza ministeriale che il Segretariato del Consiglio d'Europa fece conoscere la sua viva aspettativa che una simile iniziativa venisse assunta dal nostro Governo al fine di celebrare a Torino il trentennale della Carta sociale, così fornendo un'occasione per il rilancio di tale Trattato.

Successivamente, nel corso della sua 449^a sessione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa decise d'istituire un Comitato *ad hoc* (Comité Charte-Ref) incaricato di proporre delle soluzioni per il rilancio della Carta sociale, con particolare riguardo alla revisione del meccanismo di controllo della sua attuazione.

Su forte impulso del Governo italiano e del Segretariato il senatore Gino Giugni è stato quindi eletto presidente di tale Comitato, nel corso della sua prima riunione del 5-7 febbraio 1991. I lavori del Comitato sono quindi culminati nella predisposizione del testo del Protocollo di emendamento alla Carta presentato a Torino.

Tale Protocollo contiene alcune disposizioni volte a migliorare il sistema di controllo dello stato di attuazione della Carta sociale europea, mediante la riformulazione del testo degli articoli 23, 24, 25, 27,

28 e 29 della stessa, che ne disciplinano il funzionamento. Dei contenuti innovativi del Protocollo si intende offrire di seguito una esposizione.

ARTICOLO 23. — L'articolo 23 descrive le modalità di comunicazione al Consiglio d'Europa dei rapporti che le Parti contraenti sono tenute a presentare biennalmente sull'applicazione delle disposizioni sostanziali della Carta che esse hanno accettato. Tali rapporti devono essere inviati al Segretariato del Consiglio d'Europa ed alle organizzazioni affiliate alle organizzazioni internazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro, le quali, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, possono essere invitate dal Comitato governativo a farsi rappresentare alle proprie sedute.

Il Protocollo introduce alcune innovazioni nella disciplina originariamente prevista dall'articolo.

Le organizzazioni nazionali delle parti sociali, infatti, acquistano la possibilità di inviare le proprie osservazioni sui rapporti biennali degli Stati contraenti direttamente al Segretariato. La formulazione originale dell'articolo prevede, al contrario, che i Governi nazionali trasmettano, a richiesta, le osservazioni delle parti sociali relative ai propri rapporti.

La nuova disciplina, pertanto, fa venire meno il potere di mediazione tra le organizzazioni nazionali ed il Consiglio d'Europa, che la Carta implicitamente ha attribuito agli Stati. Essa segna inoltre il principio della istituzionalizzazione del ruolo delle parti sociali nelle procedure previste dall'Organizzazione, secondo una linea di tendenza che si è affermata originariamente nella struttura tripartita dell'Organizzazione internazionale del lavoro ed ha trovato una recente conferma nelle previsioni in materia sociale annesse al Trattato sull'Unione Europea, in ambito comunitario.

Nella medesima prospettiva si colloca anche il nuovo testo del paragrafo 2 dell'articolo. Tale disposizione prevede, infatti, che il Segretariato si occupi di trasmettere copie dei rapporti delle Parti contraenti alle organizzazioni non governative dotate di statuto consultivo presso il Consiglio d'Europa e particolarmente qualificate nelle materie regolate dalla Carta.

Il paragrafo 3 dell'articolo introduce infine il principio della pubblicità degli atti della procedura di controllo prevista dalla Carta. Si prevede, infatti, che i rapporti e le osservazioni di cui allo stesso articolo 23 ed ai precedenti articoli 21 e 22 siano resi disponibili a chi ne faccia domanda.

ARTICOLO 24. — L'articolo 24 della Carta descrive le procedure di esame dei rapporti delle Parti contraenti da parte del Comitato degli esperti indipendenti e prevede che al termine dell'esame il Comitato rediga un rapporto contenente le proprie conclusioni.

Il nuovo testo dell'articolo, proposto con il Protocollo di emendamento, introduce alcune innovazioni rispetto alla precedente disciplina.

Il paragrafo 2 definisce, infatti, le caratteristiche dell'esame svolto dal Comitato precisando che esso apprezzerà, da un punto di vista giuridico, la conformità delle legislazioni, della normativa in generale e delle prassi sviluppatesi nei diversi Paesi al contenuto delle obbligazioni derivanti dalla Carta. L'introduzione della nozione di valutazione giuridica, precedentemente non contemplata dall'articolo, contribuisce a definire la natura dell'esame svolto dal Comitato degli esperti indipendenti ed a differenziarlo dalla successiva valutazione svolta dal Comitato governativo, in base a considerazioni di tipo più propriamente politico.

Il nuovo testo prevede, infine, l'attribuzione al Comitato degli esperti indipendenti di limitati poteri istruttori, in virtù dei quali esso potrà domandare alle Parti contraenti ulteriori informazioni e precisazioni a completamento del rapporto ricevuto. Allo scopo di favorire l'immediatezza

di tale indagine è prevista la possibilità che siano convocate, su decisione del Comitato o a richiesta delle Parti contraenti, riunioni alle quali partecipino i membri del primo ed i rappresentanti delle seconde.

Coerentemente con il principio di pubblicità degli atti del procedimento di controllo, infine, il paragrafo 4 del nuovo testo prevede che le conclusioni del Comitato siano rese pubbliche e trasmesse dal Segretariato al Comitato governativo, all'Assemblea parlamentare ed alle organizzazioni delle parti sociali di cui al citato articolo 23, paragrafo 1, ed al seguente articolo 27, paragrafo 2.

ARTICOLO 25. — Il nuovo testo dell'articolo 25 modifica parzialmente la disciplina relativa alla designazione dei membri del Comitato degli esperti indipendenti nell'intento di accrescere l'efficacia della sua azione e di garantire, mediante specifiche previsioni, l'indipendenza dei suoi membri.

Il numero minimo degli esperti viene pertanto elevato a nove mentre il potere di designarli passa dal Comitato dei Ministri all'Assemblea parlamentare. Al primo resta comunque la prerogativa di fissarne in concreto il numero.

Ferma restando la durata del mandato, fissata in sei anni, viene introdotta l'impossibilità di rinnovarlo più di una volta.

Viene introdotta, altresì, una nuova disposizione in base alla quale i membri del Comitato non potranno assumere funzioni che siano incompatibili con le esigenze di indipendenza, imparzialità e disponibilità al servizio inerenti al proprio mandato.

ARTICOLO 27. — L'articolo 27 disciplina le funzioni attribuite al Comitato governativo nel quadro della procedura di controllo dell'attuazione della Carta.

Il Comitato governativo, com'è noto, riceve ed esamina i rapporti delle Parti contraenti, le osservazioni delle parti sociali ed il rapporto del Comitato degli esperti indipendenti allo scopo di predisporre le deliberazioni del Comitato dei Ministri.

Il nuovo testo contribuisce a meglio caratterizzare l'attività del Comitato governativo prevedendo, al paragrafo 3, che esso selezioni le situazioni che saranno oggetto delle raccomandazioni del Comitato dei Ministri sulla base di considerazioni di politica sociale ed economica.

In tal modo risulteranno definite in modo completo le differenze tra le attribuzioni del Comitato governativo e del Comitato degli esperti indipendenti, il primo impegnato in un esame di tipo politico che si aggiunge alla valutazione tecnico-giuridica condotta dal secondo sulle misure di attuazione della Carta adottate dalle Parti contraenti. È previsto infine che anche il rapporto del Comitato governativo sia reso pubblico.

Al di fuori della procedura di controllo dell'attuazione della Carta resta da segnalare una ulteriore nuova attribuzione del Comitato governativo introdotta dal paragrafo 4 del nuovo testo. Si tratta del potere di presentare al Comitato dei Ministri delle proposte formali affinché siano intrapresi studi su questioni sociali di particolare interesse o sugli stessi articoli della Carta, al fine di garantirne una migliore attuazione.

ARTICOLO 28. — Il nuovo testo dell'articolo 28 proposto nel Protocollo definisce le attribuzioni del Comitato dei Ministri, le quali sono invece disciplinate nell'impianto originario della Carta dall'articolo 29, attualmente in vigore.

Il testo proposto specifica che la maggioranza dei due terzi, prevista per le deliberazioni del Comitato, va riferita ai voti delle sole Parti contraenti. Una precisazione che si è resa doverosa in base alla considerazione che agli Stati aderenti alla Carta sociale può essere chiesto di rispondere delle misure adottate per la sua attuazione soltanto da altri Governi che abbiano assunto analoghe obbligazioni ratificando l'Accordo. Restano pertanto esclusi dalle relative deliberazioni del Comitato i rappresentanti dei Paesi che siedono in esso

semplicemente in qualità di membri del Consiglio d'Europa.

Il Comitato adotterà, infine, una risoluzione sull'insieme del ciclo di controllo contenente però, ove necessario, raccomandazioni individuali rivolte alle singole Parti interessate.

ARTICOLO 29. — Anche le competenze dell'Assemblea parlamentare risultano riviste alla luce dell'articolo 29 del Protocollo, proposto in sostituzione dell'originario articolo 28 della Carta.

Il nuovo testo prevede infatti che i rapporti e le risoluzioni del Comitato degli esperti indipendenti, del Comitato governativo e del Comitato dei Ministri pervengano tutti all'Assemblea parlamentare in vista di un dibattito periodico, da tenersi in seduta plenaria, sullo stato di attuazione della Carta. Tale procedura amplia in modo rilevante le competenze dell'Assemblea, la quale, in base all'articolo 28, che attualmente ne disciplina i poteri, può soltanto inviare al Comitato dei Ministri le proprie conclusioni sulla relazione del Comitato degli esperti indipendenti.

Il nuovo ruolo attribuito dall'Assemblea, sia pure con tutti i limiti derivanti dal fatto che in essa siedono delegati dei Parlamenti nazionali, segna infine, anche nell'ambito del Consiglio d'Europa, un passo in avanti nel senso di un sempre maggiore coinvolgimento dei rappresentanti eletti dai cittadini nei processi decisionali delle Organizzazioni internazionali.

Poiché le modifiche alla Carta sociale europea riguardano soltanto il funzionamento degli organi e le relative procedure, dall'attuazione del presente Protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al secondo comma dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di emendamento alla Carta sociale europea, fatto a Torino il 21 ottobre 1991.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 del Protocollo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**PROTOCOLE PORTANT AMENDEMENT
À LA CHARTE SOCIALE EUROPÉENNE**

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à la Charte sociale européenne, ouverte à la signature à Turin le 18 octobre 1961 (ci-après dénommée « la Charte »),

Résolus à prendre des mesures propres à améliorer l'efficacité de la Charte, en particulier le fonctionnement de son mécanisme de contrôle;

Considérant dès lors qu'il convient d'amender certaines dispositions de la Charte,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1

L'article 23 de la Charte se lit comme suit :

« Article 23

Communication de copies des rapports et observations

1. Lorsqu'elle présentera au Secrétaire Général un rapport en application des articles 21 et 22, chacune des Parties contractantes adressera une copie de ce rapport à celles de ses organisations nationales qui sont affiliées aux organisations internationales d'employeurs et de travailleurs invitées, conformément à l'article 27, paragraphe 2, à se faire représenter aux réunions du Comité gouvernemental. Ces organisations transmettront au Secrétaire Général leurs observations éventuelles sur les rapports des Parties contractantes. Le Secrétaire Général enverra copie de ces observations aux Parties contractantes concernées, qui pourront faire part de leurs remarques.
2. Le Secrétaire Général adressera une copie des rapports des Parties contractantes aux organisations internationales non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du Conseil de l'Europe et particulièrement qualifiées dans les matières régies par la présente Charte.
3. Les rapports et observations visés aux articles 21 et 22 et au présent article seront disponibles sur demande. »

Article 2

L'article 24 de la Charte se lit comme suit :

« Article 24

Examen des rapports

1. Les rapports présentés au Secrétaire Général en application des articles 21 et 22 seront examinés par un Comité d'experts indépendants constitué conformément à l'article 25. Le comité sera également en possession de toutes observations transmises au Secrétaire Général conformément au paragraphe 1 de l'article 23. A l'issue de son examen, le Comité d'experts indépendants rédigera un rapport contenant ses conclusions.
2. En ce qui concerne les rapports visés à l'article 21, le Comité d'experts indépendants appréciera, d'un point de vue juridique, la conformité des législations, réglementations et pratiques nationales avec le contenu des obligations découlant de la Charte pour les Parties contractantes concernées.
3. Le Comité d'experts indépendants pourra s'adresser directement à une Partie contractante pour lui demander des informations et précisions complémentaires. A cette occasion, il pourra, en outre, avoir, si nécessaire, une réunion avec les représentants d'une Partie contractante, soit à son initiative, soit à la demande de la Partie contractante. Les organisations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 23 seront tenues informées.

4. Les conclusions du Comité d'experts indépendants seront rendues publiques et transmises par le Secrétaire Général au Comité gouvernemental, à l'Assemblée parlementaire ainsi qu'aux organisations mentionnées aux paragraphes 1 de l'article 23 et 2 de l'article 27. »

Article 3

L'article 25 de la Charte se lit comme suit :

« Article 25

Comité d'experts indépendants

1. Le Comité d'experts indépendants sera composé d'au moins neuf membres élus par l'Assemblée parlementaire à la majorité des voix exprimées sur une liste d'experts de la plus haute intégrité et d'une compétence reconnue dans les matières sociales nationales et internationales, qui seront proposés par les Parties contractantes. Le nombre exact de membres sera fixé par le Comité des Ministres.
2. Les membres du comité seront élus pour une période de six ans ; ils seront rééligibles une fois.
3. Un membre du Comité d'experts indépendants élu en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expiré achèvera le terme du mandat de son prédécesseur.
4. Les membres du comité siégeront à titre individuel. Durant tout l'exercice de leur mandat, ils ne pourront assumer de fonctions incompatibles avec les exigences d'indépendance, d'impartialité et de disponibilité inhérentes à ce mandat. »

Article 4

L'article 27 de la Charte se lit comme suit :

« Article 27

Comité gouvernemental

1. Les rapports des Parties contractantes, les observations et informations transmises conformément aux paragraphes 1 de l'article 23 et 3 de l'article 24, ainsi que les rapports du Comité d'experts indépendants seront communiqués à un Comité gouvernemental.
2. Ce comité sera composé d'un représentant de chacune des Parties contractantes. Il invitera deux organisations internationales d'employeurs et deux organisations internationales de travailleurs, au plus, à envoyer des observateurs, à titre consultatif, à ses réunions. Il pourra, en outre, appeler en consultation des représentants d'organisations internationales non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du Conseil de l'Europe et particulièrement qualifiées dans les matières régies par la présente Charte.
3. Le Comité gouvernemental préparera les décisions du Comité des Ministres. En particulier, à la lumière des rapports du Comité d'experts indépendants et des Parties contractantes, il sélectionnera, de manière motivée, sur la base de considérations de politique sociale et économique, les situations qui devraient, à son avis, faire l'objet de recommandations à l'adresse de chaque Partie contractante concernée, conformément à l'article 28 de la Charte. Il présentera au Comité des Ministres un rapport qui sera rendu public.
4. Sur la base de ses constatations relatives à la mise en œuvre de la Charte en général, le Comité gouvernemental pourra soumettre des propositions au Comité des Ministres visant à ce que soient entreprises des études sur des questions sociales et sur des articles de la Charte qui pourraient éventuellement être mis à jour. »

Article 5

L'article 28 de la Charte se lit comme suit :

« Article 28

Comité des Ministres

1. A la majorité des deux tiers des votants, seules les Parties contractantes ayant le droit de vote, le Comité des Ministres adoptera, sur la base du rapport du Comité gouvernemental, une résolution portant sur l'ensemble du cycle de contrôle et contenant des recommandations individuelles à l'adresse des Parties contractantes concernées.
2. Compte tenu des propositions faites par le Comité gouvernemental conformément au paragraphe 4 de l'article 27, le Comité des Ministres prendra les décisions qui lui semblent appropriées. »

Article 6

L'article 29 de la Charte se lit comme suit :

« Article 29

Assemblée parlementaire

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe transmettra à l'Assemblée parlementaire, en vue de débats périodiques en séance plénière, les rapports du Comité d'experts indépendants et du Comité gouvernemental, ainsi que les résolutions du Comité des Ministres. »

Article 7

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la Charte, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par :
 - a. signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou
 - b. signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 8

Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle toutes les Parties contractantes à la Charte auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 7.

Article 9

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil :

- a. toute signature ;
- b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
- c. la date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à l'article 8 ;
- d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Turin, le 21 octobre 1991, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.

Copie certifiée conforme à l'exemplaire original unique en langues française et anglaise, déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.

Strasbourg, le *20 novembre 1991*

Le Directeur des Affaires juridiques
du Conseil de l'Europe,


Erik HARREMOES

TRADUZIONE NON UFFICIALE**PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO ALLA CARTA SOCIALE EUROPEA**

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo della Carta Sociale Europea aperta alla firma a Torino il 18 Ottobre 1961 (in appresso denominata "la Carta")

Determinati ad adottare talune misure per migliorare l'efficacia della Carta in particolare il funzionamento delle sue strutture di supervisione;

Considerando pertanto che è auspicabile emendare alcune disposizioni della Carta,

Hanno stabilito quanto segue:

Articolo 1

L'Articolo 23 della Carta recita come segue:

"Articolo 23**Comunicazione delle copie dei rapporti e dei commenti**

1. Nell'inviare al Segretario Generale un rapporto, in conformità con gli Articoli 21 e 22, ciascuna Parte Contraente indirizzerà una copia di tale rapporto alle sue Organizzazioni nazionali che fanno parte a titolo di membro di organizzazioni internazionali di datori di lavoro e di sindacati invitate in base all'Articolo 27, paragrafo 2, a farsi rappresentare alle riunioni del Comitato Governativo. Le Organizzazioni invieranno al Segretario Generale tutti gli eventuali commenti sui rapporti delle Parti Contraenti. Il Segretario Generale invierà una copia di tali commenti alle Parti Contraenti interessate che potrebbero desiderare di rispondere.

2. Il Segretario Generale inoltrerà una copia dei rapporti delle Parti Contraenti alle Organizzazioni internazionali non-governative aventi status consultivo presso il Consiglio d'Europa ed una particolare competenza in questioni disciplinate dalla presente Carta.

3. I rapporti ed i commenti di cui agli Articoli 21 e 22 ed al presente articolo saranno, su richiesta, messi a disposizione del pubblico."

Articolo 2

L'articolo 24 dello Statuto recita come segue:

"Articolo 24

Esame dei rapporti

1. I rapporti inviati al Segretario Generale in conformità con gli Articoli 21 e 22 saranno esaminati da un Comitato di Esperti Indipendenti istituito in conformità con l'Articolo 25. Al Comitato dovrà altresì giungere ogni commento inviato al Segretario Generale, in conformità con il paragrafo 1 dell'Articolo 23. Al termine del suo esame, il Comitato degli Esperti indipendenti elaborerà un rapporto contenente le sue conclusioni.

2. Per quanto riguarda i rapporti di cui all'Articolo 21, il Comitato di Esperti Indipendenti valuterà da un punto di vista legale la conformità del diritto e della prassi nazionali per quanto riguarda gli obblighi derivanti dalla Carta nei confronti delle Parti Contraenti interessate.

3. Il Comitato di Esperti indipendenti può rivolgere richieste per ulteriori informazioni e chiarimenti direttamente alle Parti Contraenti. In questa circostanza il Comitato di Esperti Indipendenti potrà anche tenere, se necessario, una riunione con i rappresentanti di una Parte Contraente, sia di sua iniziativa o dietro richiesta della Parte Contraente interessata. Le organizzazioni di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 23 saranno informate in merito.

4. Le conclusioni del Comitato di Esperti indipendenti saranno rese pubbliche e comunicate dal Segretario Generale al Comitato Governativo, all'Assemblea parlamentare ed alle Organizzazioni menzionate al paragrafo 1 dell'Articolo 23 ed al paragrafo 2 dell'Articolo 27"

Articolo 3

L'Articolo 25 della Carta recita come segue:

"Articolo 25

Comitato di Esperti Indipendenti

1. Il Comitato di Esperti Indipendenti conterà di almeno nove membri eletti dall'Assemblea Parlamentare da una maggioranza di voti ottenuta da un elenco di esperti della massima integrità e di riconosciuta competenza in questioni sociali nazionali ed internazionali, nominata dalle Parti Contraenti. Il numero esatto dei membri sarà determinato dal Comitato dei Ministri.

2. I membri del Comitato saranno eletti per un periodo di sei anni. Essi potranno presentarsi per essere rieletti, una volta sola.

3. Un membro del Comitato di Esperti Indipendenti eletto per sostituire un membro il cui periodo di carica non è scaduto rimarrà in carica per il rimanente periodo di carica del suo predecessore.

4. I membri del Comitato partecipano nella loro capacità individuale. Per tutto il periodo del loro incarico essi non potranno svolgere alcuna funzione incompatibile con i criteri di indipendenza, di imparzialità e di disponibilità inerenti al loro incarico".

Articolo 4

L'Articolo 27 della Carta recita come segue:

"Articolo 27 Comitato Governativo

1. I rapporti delle Parti Contraenti, i commenti e le informazioni comunicate in conformità con i paragrafi 1 dell'Articolo 23 e 3 dell'Articolo 24, ed i rapporti del Comitato di Esperti Indipendenti saranno sottoposti ad un Comitato Governativo.

2. Il Comitato sarà costituito da un rappresentante di ciascuna delle Parti Contraenti. Esso inviterà un massimo di due organizzazioni internazionali di datori di lavoro ed un massimo di due organizzazioni sindacali internazionali ad inviare osservatori aventi qualifica di osservatore alle sue riunioni. Inoltre, esso può consultare rappresentanti di organizzazioni non-governative internazionali aventi qualifica consultiva presso il Consiglio d'Europa ed aventi particolare competenza in questioni disciplinate dalla presente Carta.

3. Il Comitato Governativo preparerà le decisioni del Comitato dei Ministri. In particolare, tenendo conto dei rapporti del Comitato di Esperti Indipendenti e delle Parti Contraenti, esso selezionerà, motivando la sua scelta, in base a considerazioni di natura sociale, economica e di altro carattere, le situazioni che a suo avviso dovrebbero essere oggetto di raccomandazioni nei confronti di ciascuna Parte Contraente interessata in conformità con l'articolo 28 della Carta. Esso presenterà al Comitato dei Ministri un rapporto che sarà reso pubblico.

4. In base ai suoi riscontri sull'attuazione della Carta Sociale in generale, il Comitato Governativo può presentare proposte al Comitato dei Ministri relative a studi da effettuare su problemi sociali e ad articoli della Carta che potrebbero eventualmente essere aggiornati".

Articolo 5

L'Articolo 28 della Carta recita come segue:

"Articolo 28**Comitato dei Ministri**

1. Il Comitato dei Ministri adotterà a a maggioranza di due terzi di coloro che votano, il diritto al voto essendo limitato alle Parti Contraenti, sulla base del rapporto del Comitato Governativo, una risoluzione vertente su tutto il ciclo di supervisione e contenente raccomandazioni individuali per le Parti Contraenti interessate.

2. Per quanto riguarda le proposte effettuate dal Comitato Governativo in conformità con il paragrafo 4 dell'Articolo 27, il Comitato dei Ministri adotterà tutte le decisioni che ritiene appropriate".

Articolo 6

L'Articolo 29 della Carta recita come segue:

"Articolo 29**Assemblea Parlamentare**

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmetterà all'Assemblea parlamentare, in vista della tenuta di dibattiti periodici plenari, i rapporti del Comitato di Esperti Indipendenti e del Comitato Governativo, nonché le risoluzioni del Comitato dei Ministri."

Articolo 7

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Carta che intendono esprimere il loro consenso ad essere vincolati da:

a. firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; oppure

b. firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 8

Il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data alla quale le Parti Contraenti della Carta avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo in conformità con le disposizioni dell'Articolo 7.

Articolo 9

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà gli Stati membri del Consiglio in merito a:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- c. la data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformità con l'articolo 8;
- d. ogni altro atto, notifica, o comunicazione relativa al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Torino, il 21 ottobre 1991 in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Copia certificata conforme all'esemplare originale unico in lingua francese ed inglese, depositato negli archivi del Consiglio d'Europa.

Strasburgo, il 20 Novembre 1991

Il Direttore degli Affari Legali del Consiglio d'Europa